Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 178 del 06/12/2022

OGGETTO: Presa d'atto sentenze TAR Calabria – Catanzaro, n. 491/2022, n.541/2022 e n.602/2022. Rigetto istanza di accreditamento della struttura sanitaria privata denominata "Villa Chiarelli", con sede legale nel Comune di Scandale, in contrada Foresta 120, s.s. 107.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021;

PREMESSO CHE con istanza alla Regione Calabria – Direzione generale del Dipartimento Tutela della salute, acquisita al prot. regionale n. 551420 del 21/12/2021, il rappresentante legale di *CONCORDIA SRL,* società proprietaria della struttura < *"VILLA GIUSEPPE CHIARELLI* "> con sede legale in Scandale, via contrada Foresta n. 120, ha chiesto l'accreditamento istituzionale per le seguenti prestazioni: n. 40 per Semiresidenzialità Autismo + n. 40 per Riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo diurno;

CONSIDERATO CHE sono in atti:

- la nota prot. n. 2509 del 26/5/2020, trasmessa alla Regione Calabria ed acquisita al prot. n. 176098 del 27/5/2020, con la quale il Comune di Scandale aveva avviato la procedura ex art. 8, comma 3, del D.L.vo n.

502/1992 e s.m.i.;
- l'Autorizzazione alla realizzazione, rilasciata alla struttura "Villa Giuseppe Chiarelli" con provvedimento del Comune di Scandale, prot. n. 1545 del 29 marzo 2021, per le seguenti prestazioni:
  - riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo diurno;
  - n. 12 p.l per residenzialità autismo + n. 40 p.l. per semiresidenzialità;
  - n. 12 p.l. per disturbi del comportamento alimentare + n. 10 p.l. per semiresidenzialità
- il parere positivo di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale, prodromico, espresso con decreto del 12 marzo 2020 (prot. regionale n. 176098/2020) adottato dal Commissario *ad Acta* designato dal Ministero della Salute ai fini dell'esecuzione della sentenza del TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, n. 1639 del 13 ottobre 2020;
- l'Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, rilasciata dal medesimo Commissario *ad Acta* ministeriale, con decreto n. 2253 del 27/2/2021, in favore della struttura in parola e per le medesime prestazioni;

PRESO ATTO che:
- il Tribunale Amministrativo della Calabria – sede di Catanzaro, sezione II, con le sentenze n. 00491/2022 (pub. il 21/3/2022), n. 00541/2022 (pub. il 28/3/2022) e n.00602/2022 (pub. il 06/4/2022), decidendo su altrettanti ricorsi proposti in via autonoma nei confronti della struttura Concordia SRL, con pronunciamento sostanzialmente univoco ha annullato il parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale, espresso dal Commissario *ad acta* ministeriale, e conseguentemente tutti gli atti posti a valle nel flusso del procedimento amministrativo, pure fatti oggetto di impugnativa;
- in particolare, i giudici amministrativi hanno riconosciuto, con le citate sentenze, che <*nel rilasciare il parere di compatibilità il Commissario ad acta*> nominato in sostituzione dell'Amministrazione <*non ha tenuto conto dell'esistenza di ulteriori istanze volte alla realizzazione di strutture sanitarie destinate a fornire le prestazioni per cui Concordia SRL ha domandato l'autorizzazione*>;
- in conseguenza della pronuncia di annullamento, i Giudici del TAR hanno ravvisato la necessità di una <*riedizione del potere amministrativo*> ponendo in capo alla Regione Calabria l'onere di <*una nuova pronuncia sull' istanza di autorizzazione presentata da Concordia SRL… essendosi esaurito -con l'emanazione dei provvedimenti oggetto di annullamento- il compito del Commissario ad Acta nominato con la sentenza n. 1639/2020*>;

RILEVATO che, pertanto, con nota prot. n. 431224 del 30/9/2022, regolarmente notificata, il Dipartimento regionale Tutela della salute e Servizi Socio-sanitari ha comunicato a Concordia SRL, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accreditamento presentata il 21/12/2021, rimasti incontestati per la mancata presentazione di memorie difensive o osservazioni contrarie, da parte dell'interessata, nei tempi utili fissati dalla legge;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, che ricorrono le condizioni per il rigetto dell'istanza di accreditamento in quanto l'avvenuto annullamento giudiziale del parere di compatibilità, dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria rende giuridicamente impossibile il prosieguo del procedimento volto al rilascio del provvedimento di accreditamento;

PRECISATO che:
- ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.: <*Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione …*>;
- l'art. 3, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 dispone: < *L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private, è rilasciata dal Comune territorialmente competente… previa verifica di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale da parte del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie*>;
- il DCA n. 38 del 30 gennaio 2020 pone in capo al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio – Sanitari il rilascio del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale;
- l'art. 11, comma 6, della l.r. 18 luglio 2008, n. 24, attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio – Sanitari;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n.484750 del 03/11/2022.

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

DE CRE T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO delle sentenze del TAR Calabria –Catanzaro, sezione II, n. 00491/2022 (pubblicata il 21/3/2022), n. 00541/2022 (pubblicata il 28/3/2022) e n. 00602/2022 (pubblicata il 06/4/ 2022), con le quali è stato annullato il decreto del Commissario *ad acta* in data 12 marzo 2020, recante parere positivo di compatibilità con la programmazione, in favore di Concordia SRL, nonché tutti gli atti posti a valle nel flusso del procedimento amministrativo, pure impugnati;
DI PRENDERE ATTO altresì che le citate sentenze statuiscono la <*riedizione del potere amministrativo che richiederà una nuova pronuncia sull'istanza di autorizzazione presentata da Concordia SRL*> ;
DI RIGETTARE, per l'effetto, l'istanza di accreditamento presentata da Concordia SRL, acquisita al prot. regionale n. 551420 del 21/12/2021, atteso che l'annullamento giudiziale del parere di compatibilità, dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria rende giuridicamente impossibile il prosieguo del procedimento volto al rilascio del provvedimento di accreditamento;
DI DEMANDARE al Dipartimento Tutela della salute e Servizi Socio-Sanitari della Regione Calabria l'adozione, attraverso le competenti strutture, degli atti conseguenti;
DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";
DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati;
DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario

F.to Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario ad acta

F.to Dott. Roberto Occhiuto

Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari

Settore Autorizzazioni e Accreditamenti

Il Dirigente del Settore
F.to Dott.ssa Rosalba Barone

Il Dirigente Generale
F.to Ing. Iole Fantozzi